

N. 5-2010

Edilizia: responsabilità penale del progettista asseverante

Per informazioni scrivere a:
info@tecnojus.it

**TESTO UNICO EDILIZIA (d.p.r. 380/01)
Progettista "asseverante"
Art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3
Qualifica e responsabilità penale
Commento a sentenze
Suprema Corte Cassazione Penale, Sez. III,
18 luglio 2010 n. 27669 e 19 gennaio 2009 n. 1818**

© Tecnojus – Centro Studi
Romolo Balasso architetto

Partner sponsor qualità
e sponsor Tecnojus



OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ PENALI DEI PROFESSIONISTI PROGETTISTI "ASSEVERANTI"

Oggetto

- ▶ **Testo unico edilizia, articolo 23 (DIA), commi 1 e 6, e articolo 29, comma 3 – Sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 1818/2009 e n. 27669/2010**

Osservazione

- ▶ La lettura delle due disposizioni del testo unico edilizia in oggetto darebbero ad intendere che vi sia diversità tra la falsa attestazione riscontrata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA, quella che impone alla P.A. di notificare l'Autorità Giudiziaria e il competente Ordine/Collegio (art. 23, comma 6), e la dichiarazione non veritiera del professionista relativamente all'opera realizzata, comportante la "comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari" (art. 29, comma 3).

Tale assunto è stato invocato anche dalla difesa di un professionista, il quale, però, si è visto confermare la condanna in Cassazione:

La Corte avrebbe del tutto omissis di considerare che sussiste una diversità tra le dichiarazioni non veritiere, passibili di comunicazione all'ordine professionale ai sensi del comma terzo dell'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e le false attestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi del sesto comma dell'art. 23 della stessa legge.

Massima

- ▶ La disciplina prevista dal comma terzo dell'art. 29 deve essere letta in coerenza con l'art. 23 del medesimo testo unico edilizia perché in tale contesto assume valore decisivo la circostanza che al progettista abilitato venga attribuita la qualità di "persona esercente un servizio di pubblica necessità", ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p..

L'intervento dell'ente amministrativo che prevenga l'effettuazione dei lavori mediante un tempestivo controllo seguito da immediato ordine di non procedere non esclude la rilevanza penale della condotta di falsa attestazione posta in essere dal progettista.

Il professionista "abilitato" ha un duplice obbligo:

- a) formare una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare": la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico che se ne assume la responsabilità) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale.

Il termine "asseverare" ha nel vocabolario della Lingua italiana il significato di "affermare con solennità", e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità/affidabilità del contenuto. Sussiste pertanto falsità quando i fatti palesino la consapevolezza del progettista (dolo) di sottoscrivere una dichiarazione non veritiera quanto a conformità agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero sul contenuto cui l'atto è destinato a provare la veridicità ed affidamento.

Richiami normativi d.p.r. 380/01

- ▶ Art. 23, comma 1

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

- ▶ Articolo 23, comma 6

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

- ▶ Articolo 29, comma 3

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica





**Elementi
significativi
estrapolati
dalle
sentenze**

necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

▶ Codice penale

Art. 359

▶ *Persones esercenti un servizio di pubblica necessità*

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.*

Art. 481

▶ *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione.[51 euro a 516 euro]

▶ La lettura coordinata dell'art. 23, commi 1 e 6, e dell'art. 29, comma 3, consente così di giungere ad alcune conclusioni essenziali:

- a) la decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di permesso di costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con D.i.a. porta con sé una particolare assunzione di responsabilità del progettista stesso;
- b) tale responsabilità trova fondamento nel particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento;
- c) muovendo da quell'affidamento, la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica (art. 29, comma terzo) che incide sulle previsioni dei commi primo e sesto dell'art. 23 che precede. In particolare, merita qui richiamare la disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 23, che in caso di "falsa attestazione" del professionista stesso prevede l'obbligo per l'ente territoriale di inoltrare segnalazione di reato all' autorità giudiziaria;
- d) non vi è dubbio che la "falsa attestazione" in parola, riferita dal comma sesto alle "condizioni stabilite", è quella prevista dal primo comma del medesimo art. 23;
- e) la previsione della segnalazione all'autorità giudiziaria va letta anche con riferimento alle disposizioni contenute nel comma settimo dell'art. 23 e nel comma secondo dell'art. 29, in quanto la responsabilità del direttore dei lavori per la difformità delle opere edificate rispetto a quelle contenute nel progetto iniziale allegato alla D.i.a rafforza il valore della relazione del progettista, che integra la dichiarazione stessa di inizio attività, come atto dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico: solo un atto definitivo e in sé compiuto può originare la responsabilità penale per chi esegue in difformità;
- f) in altri termini, la costruzione della D.i.a. come atto a controllo successivo rafforza concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo";
- g) tale carattere della dichiarazione del progettista trova conferma e non smentita nella circostanza che in presenza di "vincolo" ulteriore rispetto agli ordinari strumenti urbanistici il termine di trenta giorni previsto dal primo comma inizia a decorrere dal rilascio dell'atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale;
- h) l'insieme delle disposizioni fin qui ricordate, ed in particolare il chiaro dettato del comma sesto dell'art. 23, impone di considerare che l'intervento dell' ente amministrativo che prevenga l'effettuazione dei lavori mediante un tempestivo controllo seguito da immediato ordine di non procedere non esclude la rilevanza penale della condotta di falsa attestazione posta in essere dal progettista.

**Cass. Pen.
Sez. III n.
9118 del 24
Gennaio-28
Febbraio
2008**

► *Decidendo in tema di accusa di falsa attestazione contenuta nella relazione tecnica del progettista ad una domanda di concessione edilizia, la sentenza afferma (pag. 3): "trattandosi di concessione edilizia e non di Dia, la documentazione e la eventuale relazione presentata dai tecnici progettisti non aveva valore probante e fidefacente assoluto...". Pur nella sua sinteticità il passaggio motivazionale e indiscutibile nel ritenere che non hanno valore di certificazione i documenti e le attestazioni allegate alla domanda di concessione, che non assume efficacia se non dopo il vaglio positivo dell'ente pubblico, mentre a diverse conclusioni deve giungersi per la domanda di inizio attività, dotata di autonoma efficacia.*

© Tecnojus – Centro Studi
Romolo Balasso architetto